



COMUNE DI SELLÀ GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 132
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Secondo prelevamento dal fondo di riserva ordinario e conseguente modifica al Piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari del triennio 2024/2026 (Articoli n. 166 e 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **ottobre** alle ore 18.00 si è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

La ViceSindaco Susan Molinari

e gli Assessori:

Massimo Valenti

Valerio Bonazza

Non sono presenti alla seduta il Sindaco Franco Bazzoli e l'Assessore Luca Mussi.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, La ViceSindaco, Susan Molinari avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Secondo prelevamento dal fondo di riserva ordinario e conseguente modifica al Piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari del triennio 2024/2026 (Articoli n. 166 e 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*”, che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei Comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della L.R. 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti ed organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Precisato che la stessa L.P. n. 18/2015, all’art. 49, comma 2, individua gli articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell’art. 54 della medesima disposizione, il quale prevede che: “*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.*”

Visto l’art. 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm, il quale testualmente recita:
“1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’organo esecutivo”.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 25 ottobre 2023 ad oggetto: “*Art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: discussione e approvazione del Documento unico di programmazione 2024-2026.*”

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 18 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “*Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 e relativi allegati.*”, nonché le successive variazioni di bilancio assunte.

Preso atto che in bilancio il fondo di riserva ordinario è stato iscritto, per quanto riguarda l’annualità 2024, per la consistenza che segue:

- spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale: Euro 5.174.246,20;
- fondo di riserva: Euro 49.632,64, pari allo 0,96%;
- di cui quota vincolata: Euro 7.761,37 (0,15%) – 50% dell’importo minimo;
- quota non vincolata: Euro 41.871,27.

Evidenziato che durante l’esercizio in corso è già stato adottato un primo prelevamento da tale fondo con la propria precedente deliberazione n. 85 del 27 giugno 2024 e che successivamente si è provveduto a reintegrare l’originario stanziamento dello stesso mediante la variazione di bilancio adottata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 30 luglio 2024.

Rilevato che la Giunta comunale intende impartire gli indirizzi per il rinnovo delle polizze assicurative del Comune, in scadenza al 31 ottobre 2024, ma che lo stanziamento del capitolo n. 01011.10.0007 (Spese per assicurazione della tutela legale) del Piano esecutivo di gestione è carente dell’importo di Euro 1.736,00, necessario ad inserire in tale polizza l’opzione aggiuntiva che permette al Comune di ottenere una copertura per spese per assistenza giudiziale e eventuali spese di soccombenza in alcuni tipi di situazioni ivi previste, opzione già presente nella polizza in scadenza.

Considerato che i tempi ristretti e l’urgenza del disporre il rinnovo della polizza consigliano di procedere ad un prelevamento dal fondo di riserva ordinario, metodo di più semplice e sollecita soluzione del problema.

Visto l’art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., il quale stabilisce che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Visto inoltre l’art. 199 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il quale stabilisce che il fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o quando le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti e che i prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Ritenuto pertanto opportuno, stante quanto premesso ai paragrafi precedenti, aumentare di Euro 1.736,00, sia in termini di competenza che di cassa, lo stanziamento relativo all’annualità 2024 del capitolo n. 01011.10.0007 – Spese per assicurazione della tutela legale, previsto all’interno della Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 10 dell’uscita del bilancio di previsione 2024/2025, mediante prelevamento dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa previsti alla Missione 20 – Programma 1 – Macroaggregato 10 dell’uscita del bilancio di previsione con una disponibilità di competenza e di cassa di Euro 49.632,64, che viene pertanto ridotta ad Euro 47.896,64.

Specificato che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non è necessario acquisire il parere dell’organo di revisione sulla presente deliberazione.

Verificato che la presenta proposta di modifica non altera il pareggio finanziario del bilancio e che vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e ss.mm.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2024 ad oggetto “*Adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2024-2026 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.*”

Richiamata inoltre la successiva deliberazione giuntale n. 5 del 17 gennaio 2024 ad oggetto: “*Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2024-2026 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. Riapprovazione del Piano già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 5 gennaio 2024 e rettifica.*”, nonché le successive variazioni assunte.

Ritenuto necessario provvedere con la presente deliberazione anche alla modifica del Piano esecutivo di gestione, aumentando di Euro 1.736,00 lo stanziamento del capitolo di spesa oggetto del presente prelevamento.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di permettere l'impegno della spesa entro la scadenza del contratto in essere.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30 dicembre 2019.

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il sostituto delegato per le funzioni di responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile.

Visto il “*Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige*”, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 ed in particolare gli articoli 43, 53, 183 e 184 dello stesso, nonché, per gli aspetti contabili, le disposizioni del Capo III.

Con voti con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di prelevare dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa relativo all'annualità 2024 del bilancio di previsione 2024/2026, ai sensi dell'art. 166, comma 1 e 2-quater e dell'art. 176 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la somma di Euro 1.736,00 da stornarsi sugli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 01011.10.0007 – Spese per assicurazione della tutela legale, previsto all'interno della Missione 1 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 10 dell'uscita del bilancio di previsione;
2. di specificare che con il presente atto vengono modificati anche i corrispondenti stanziamenti del Piano esecutivo di gestione 2024/2026;
3. di dare atto che per effetto del presente prelevamento la disponibilità residua del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa sull'esercizio 2024 viene ridotta ad Euro 47.896,64;
4. di precisare che il prelevamento di cui alla presente deliberazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione;

5. con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile essendo preordinata ad attività gestionali di immediata necessità ed attualità;
6. di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 2 luglio 2018, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, la Vicesindaco Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.